DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VAS 27 ottobre 2016, n. 182

Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati in applicazione della metodologia di campionamento stabilita con Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014. "Variante al progetto di sistemazione urbanistica dell'area interclusa ex art. 9 N.T.A. "Piano di individuazione della viabilità della zona CR del vigente PRG", contrada Torre Palomba censita in catasto al fg. 47 p.lla 1181, in ditta Ente Provincia Napoletana Congregazione SS. Redentore". Autorità procedente: Comune di Corato (BA).

La Dirigente Responsabile del Servizio VAS

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vistala L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzione nonché la collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione;

Vista la DGR del 29.07.2016n. 1176 con la quale è stata conferitaalla dott.ssa Antonietta Riccio la dirigenza della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Corato, in data 12.01.2016, accedeva, tramite le credenziali per l'autenticazione richieste ad Innovapuglia Spa alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui al comma 7.4 del R.R. 18/2013, inerente al "Variante al progetto di sistemazione urbanistica dell'area interclusa ex art. 9 N.T.A. "Piano di individuazione della viabilità della zona CR del vigente PRG", contrada Torre Palomba censita in catasto al fg. 47 p.lla 1181, in ditta Ente Provincia Napoletana Congregazione SS. Redentore"; - in riferimento alla su citata procedura di registrazione, la Sezione Autorizzazioni Ambientali (già Sezione Ecologia) con nota prot. n. AOO_089_2158 del 22.02.2016, per le motivazioni nella medesima rappresentate, che qui si richiamano integralmente, comunicava al Comune di Corato, in qualità di Autorità procedente, la conclusione del procedimento di verifica di sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 4 del R.R. n. 1872013, relativa alla Variante in oggetto, per manifesta improcedibilità, rimettendo alla competente amministrazione comunale ogni conseguente valutazione e/o determinazione in merito agli atti amministrativi dalla stessa emanati. In particolare, la variante in oggetto risultava essere già stata approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n.38/G del 30.11.2013;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune diCorato in data 26.09.2016, provvedeva ad una nuova registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art. 7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, , inerente alla "Variante al progetto di sistemazione urbanistica dell'area interclusa ex art. 9 N.T.A. "Piano di individuazione della viabilità della zona CR del vigente PRG", contrada Torre Palomba censita in catasto al fg. 47 p.lla 1181, in ditta Ente Provincia Napoletana Congregazione SS. Redentore ",trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata accessibile dal Portale Ambientale regionale (all'indirizzo http://ambiente.regione.puglia.it sezione "VAS-Servizi online"), la seguente documentazione, in formato elettronico:
 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 16.09.2016 quale atto amministrativo di formalizzazione della proposta di "Variante al progetto di sistemazione urbanistica dell'area interclusa ex art. 9 N.T.A. "Piano di individuazione della viabilità della zona CR del vigente PRG", contrada Torre Palomba censita in catasto al fg. 47 p.lla 1181, in ditta Ente Provincia Napoletana Congregazione SS. Redentore";
 - nota prot. n. 38126 del 26.09.2016del Dirigente F.F. del Settore Urbanistica (Sezione Edilizia Privata ed Economica e Popolare)del comune di Corato, ing. Giovanni Colaianni, relativa all'applicabilità delle condizionidi esclusione dalla procedura di VAS della variante di che trattasi, ai sensi dell'art. 7, comma 7.2, lettera d);
 - F 119729 VARIANTE RELAZIONE.pdf
 - F 119735 VARIANTE PLANIMETRIA GENERALE.pdf
 - F_119741_VARIANTE LOTTO A BLOCCO A1.pdf
 - F_119747_VARIANTE LOTTO B BLOCCO B1.pdf
 - F_119753_VARIANTE LOTTO B BLOCCO B2.pdf
 - F_119758_Stralcio carta uso suolo fg 47-1181 .pdf
- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Corato provvedeva a selezionare la specifica disposizione del regolamento regionale n.18/2013, in particolare la lettera d) dell'art. 7, comma 7.2;
- in data 26.09.2016 la Regione Puglia SezioneAutorizzazioni Ambientali:
 - provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, tramite la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale:
 - http://ambiente.regione.puglia.it sezione "VAS-Servizi online";
 - inviava, tramite posta elettronica certificata, la nota prot. n. AOO_089_10834 del 26.09.2016con cui si comunicava al Comune di Corato Settore Urbanisticala presa d'atto dell'avvio della suddetta procedura di registrazione;
- con notaprot. n. AOO_089_10976 del 29.09.2016 la Regione Puglia-SezioneAutorizzazioni Ambientali comunicava al Comune di Corato l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, in esito all'applicazione della metodologia di campionamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 12/2014. La predetta nota (prot. 10976/2016) veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Assetto del Territorio in attuazione della succitata Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014;

ATTESO CHE, nell'ambito della procedura cui il presente provvedimento si riferisce:

- l'Autorità procedente è il comune di Corato;
- l'Autorità competente in sede regionale è la SezioneAutorizzazioni Ambientali ServizioVAS della Regione Puglia (L.R. n. 44/2012);

PRESO ATTO di quanto attestato Dirigente F.F. del Settore Urbanistica (Sezione Edilizia Privata ed Economica e Popolare) del comune di Corato, ing. Giovanni Colaianni,con nota prot. n. 38126 del 26.09.2016,acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot.n. AOO_089_10833 del 26.09.2016, in merito alla sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS della Variante in oggetto;

RILEVATO CHE:

con Deliberazione n. 105 del 16.09.2013, la Giunta Comunale di Corato deliberava, di:

Premesso Che:

"Omissis"

Con atto deliberativo del Commissario Straordinario (con i poteri della Giunta) n° 38/Gdel 30/11/2013 il Comune di Corato ha approvato la variante alla sistemazione urbanistica di che trattasi, consistente in una diversa distribuzione dei lotti ed una diversa articolazione dei blocchi edilizi.

In data 12/01/2016, il Comune di Corato ha provveduto alla registrazione onlinedella citata variante (cod. VAS - 1040-072020-014), tanto ai sensi del RegolamentoRegionale n.18 del 09.10.2013, che prevede, all'art. 7 c. 4, nei casi di progetti esclusi dallaprocedura di assoggettabilità a VAS, la registrazione online della variante de qua, conallegata documentazione in formato digitale, su I portale ambientale della RegionePuglia/Servizio ecologia.

VISTO che, a seguito di tale registrazione, l'ufficio VAS della Regione Puglia, con nota prot. A00/089/2158 del 22.02.2016, ha rilevato quanto segue:

Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivantida/l'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loroelaborazione e prima della loro approvazione";

- "che l'art. 7 comma 5, del R. R. 1812013, stabilisce: "ai fini della registrazione dei pianiurbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS, individuati al comma 7. 2 /'Autoritàprocedente: (omissis) da atto della conclusione della procedura di registrazione previstaal presente comma, nonché dell'eventuale verifica della sussistenza delle condizioni diesclusione, nei provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanisticicomunali tale funzione è demandata all'Organo o Ente competente alla approvazioneladdove esso con coincida con /'Autorità procedente";
- che l'art. 11, comma 5 del D.Lgs 15212006 e ss.mm.ii statuisce altresì: "i provvedimentiamministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambienta/e strategica,

ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge";

Questo ufficio, in qualità di Autorità competente per la VAS in sede regionale, ai sensi della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. ed art. 7 comma 3 del R.R. n.18/2013, conclude il procedimento diverifica di sussistenza delle condizioni di esclusione di cui al/ art. 7, comma 4, delregolamento regionale 1812013 per manifesta improcedibilità, rimettendo alla competenteamministrazione comunale ogni conseguente valutazione e/o determinazione in merito agli

atti amministrativi dalla stessa emanati."

CONSIDERATOche l'art. 7 comma 2 della L.R. 44/2012 stabilisce: la procedura di VASdeve essere effettuata anteriormente alla approvazione del piano o programma.

CONSIDERATO altresì che l'art. 11, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii stabilisceche i provvedimen-

ti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazioneambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

"Omissis"

RITENUTO pertanto necessario, al la luce della predetta nota dell'Ufficio VAS della Regione di Puglia e di quanto previsto dal D.Lvo 152/2006 e dalla L.R. 44/2012, applicare l'art. 21-quater della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e sospendere l'efficacia per novanta giorni della Delibera di

Giunta Comunale n. 38/G del 30 .11.2013, di approvazione della variante al progetto disistemazione urbanistica dell'area interclusa in zona Cr innanzi detta, censita in Catasto al fg. 47p.lla 1181, al fine di perfezionare ed eseguire correttamente il procedimento di verifica disussistenza delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art. 7 comma 4 del Regolamento Regionale n. 18/2013, in quanto l'art. 7 comma 2 della L.R. 44/2012 stabilisce che laprocedura di VAS va effettuata anteriormente al la approvazione del piano o programma.

DELIBERA

- 1. **SOSPENDERE** l'efficacia per novanta giorni della Delibera di Giunta Comunale n. 38/G del 30.11 .2013, di approvazione della variante al progetto di sistemazione urbanistica dell'area interclusa in zona Cr innanzi detta, censita in Catasto al fg. 47 p. lla 1181, alla Contrada "Torre Palomba", al fine di perfezionare ed eseguire correttamente il procedimento di verifica di sussistenza delle condizioni di esclusione dalla VAS di cui all'art. 7 comma 4 del Regolamento Regionale n. 18/2013, in quanto l'art. 7 comma 2 della L.R. 44/2012 stabilisce che la procedura di VAS va effettuata anteriormente alla approvazione del piano o programma.
- 2. TRASMETTERE la presente deliberazione agli uffici comunali al fine di perfezionare laprocedura di attestazione della esclusione dalla procedura di VAS relativa alla proposta disistemazione urbanistica in questione. "Omissis"

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art.7.2. lettera d) del R.R. n. 18/2013 si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS per i [...] piani urbanistici comunali di nova costruzione riguardanti le destinazioni d'uso del territorio residenziali, per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, o agricole, che interessano superfici inferiori o uguali a 1 ettaro, oppure inferiori o uguali a 0,5 ettari (nella zone ad elevata sensibilità ambientale, purché:

- 1. non derivino dalle modifiche di perimetrazione dei comparti di intervento previste al punto 7.2.a.vi;
- II. non debbano essere sottoposti allavalutazione d'incidenza livello II"valutazione appropriata",
- III. non riguardino zone di protezionespeciale idrogeologica di tipo A o Boppure aree per approvvigionamentoidrico di emergenza limitrofeal Canale Principale (ai sensi delPiano di Tutela delle Acque), sitipotenzialmente contaminati, siti diinteresse nazionale o zone territorialiomogenee "A" dei piani urbanisticicomunali generali vigenti,
- IV. non prevedano l'espianto di ulivimonumentali o altri alberi monumentaliai sensi della normativanazionale e regionale vigente, e
- V. non comportino ampliamento onuova edificazione di una volumetriasuperiore a 10.000 m3, oppuresuperiore a 5.000 m3 (nelle zone adelevata sensibilità ambientale);

RILEVATO CHE, dalla documentazione agli atti, la variante di che trattasi inerisce ad un piano di lottizzazione "Sistemazione Urbanistica di un'area allibrata in catasto al Fg. 47 p.lla 791, alla Contrada Torre Palomba, tipizzata dal vigente Piano Regolatore Generale come zona Cr *estensiva rada* avente una superficie di 9530 mq" (cfr., D.G.C. n. 105/2016), già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Corato n. 13 del 16.02.2006. In particolare, l'intervento in variante prevede:

• la sistemazione dell'area interclusain zona Cr censita in catasto al Fg. 47 p.lla 1181, rinveniente dal frazionamento della particella originaria n. 791,mediante suddivisione della stessa in due lotti autonomi "A" di superficie 3.000 mq e "B" di superficie di 4.971 mq, per una superficie catastale di 7.981 mq (superficie reale 7.971 mq) (cfr., "Relazione Illustrativa"; nota prot. n. 38126/2016);

VERIFICATO CHE, sussistono le condizioni di esclusione di cui all'art. 7, comma 7.2, lettera d) del Regolamento regionale n. 18/2013,

RITENUTO, sulla base di quanto su rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 7, comma 7.2, lettera d) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica relativa alla "Variante al progetto di sistemazione urbanistica dell'area interclusa ex art. 9 N.T.A. "Piano di individuazione della viabilità della zona CR del vigente PRG", contrada Torre Palomba censita in catasto al fg. 47 p.lla 1181, in ditta Ente Provincia Napoletana Congregazione SS. Redentore", demandando all'amministrazione comunale di Corato, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione relativi alla-Variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 del Regolamento regionale n.18/2013;
- non esonera l'autorità procedente e/o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale;

Verifica ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

"COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- di dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera d) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 e, conseguentemente, di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la "Variante al progetto di sistemazione urbanistica dell'area interclusa ex art. 9 N.T.A. "Piano di individuazione della viabilità della zona CR del vigente PRG", contrada Torre Palomba censita in catasto al fg. 47 p.lla 1181, in ditta Ente Provincia Napoletana Congregazione SS. Redentore":
- di demandare al Comune di Corato, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei provvedimenti di adozione e approvazione della variante in oggetto;

- di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VASall'Autorità procedente al Comune di Corato;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - all'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio SezioniUrbanistica e Tutela e Valorizzazione del Territorio;
 - al Servizio Regionale competente alla pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;
- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. 9facciate:
 - sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, http://ecologia.regione.puglia.it;
 - sulla piattaforma informatizzata, accessibile tramite portale ambientale regionale (all'indirizzo http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente, sezione ecologia-VAS), in attuazione degli obblighi di pubblicità stabilità dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.

Il Dirigente responsabiledel Servizio VAS

Dott.ssaAntonietta Riccio